



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 26/2014 R.G., promossa

DA

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante [REDACTED]
[REDACTED] con l'a.. SORGENTONE ANDREA

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante in carica, con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

E CON L'INTERVENTO DI

[REDACTED]
CONVENUTA CONTUMACE

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: conferma le conclusioni di cui all'atto di citazione, senza contestazione delle valute e con richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario.

Per parte convenuta: in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte nei confronti della banca convenuta. In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di [REDACTED] e dei garanti del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per i fatti contestati verificatisi prima del 2.1.2009; accertare e dichiarare la prescrizione delle azioni degli attori volte a ricalcolare il saldo debitorio e ad ottenere la restituzione dei versamenti aventi natura solutoria. In via principale rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la difesa degli attori in intestazione esponeva che [REDACTED] aveva intrattenuto con la convenuta almeno dagli anni '90 un rapporto di conto corrente; che una verifica contabile aveva evidenziato come la banca avesse unilateralmente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito come pure la capitalizzazione trimestrale degli interessi, che non era mai stata approvata per iscritto dalla correntista neppure all'indomani della delibera CICR del 2000 e non rispondeva ai criteri di validità di cui all'art. 1283 c.c.; che era emersa altresì la pretesa di interessi a tassi superiori a quelli di cui alla Legge 108 del 1996 con la conseguenza che alcun interesse avrebbe potuto essere preteso. Ancora, deduceva l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, mai pattuita nelle forme di legge e dunque ripetibile, come pure dell'antergazione e postergazione delle valute. Quanto ai fideiussori della s.a.s., [REDACTED] e [REDACTED], ne sosteneva la legittimazione a sollevare le eccezioni di nullità del contratto, posto che, pur essendo la loro una garanzia autonoma, sarebbe stato comunque possibile invocare l'exceptio doli e/o nullitatis, cui andavano ricondotte le censure mosse al rapporto. Concludeva, dunque, perché, accertate le illegittime trattenute della banca e ricalcolati i rapporti di dare e avere, la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione e alla segnalazione del procedimento alla Centrale rischi ex tredicesimo

e quattordicesimo aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 139 dell'11.2.1991; chiedeva anche di dichiarare la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti alla violazione del principio di buona fede contrattuale.

Si costituiva la banca convenuta che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei garanti sia quanto alla domanda di restituzione delle somme asseritamente mal addebitate sia quanto alla domanda di risarcimento dei danni. Faceva valere anche la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e alla ripetizione (posto che tutti i versamenti eseguiti da ██████████ avevano avuto natura solutoria ed erano stati effettuati prima del 2.1.2004). Sosteneva, ancora, che i tassi applicati fossero quelli convenuti e comunicati periodicamente alla clientela e che le varie voci addebitate fossero state ben pubblicizzate; evidenziava come il requisito della forma scritta di cui all'art. 1284 c.c. potesse dirsi soddisfatto anche mediante l'indicazione dei criteri in base ai quali determinare il tasso e rilevava come la controparte avesse sempre accettato le condizioni praticate senza muovere alcuna contestazione e così implicitamente rinunciando ad ogni opposta pretesa. Per il caso di accertata nullità richiamava l'applicazione dell'art. 117 VII co. TUB e sosteneva la legittima applicazione dell'anatocismo in quanto conforme all'uso bancario e, poi, alla delibera CICR del 2000, le cui condizioni in punto di reciprocità erano state comunicate alla clientela senza che fosse necessaria la specifica approvazione per iscritto. Ancora, deduceva l'insussistenza di qualsiasi tasso usurario e la valida applicazione della commissione di massimo scoperto e sosteneva, quanto ai garanti, che non ricorressero le condizioni di cui all'art 1956 cc. Circa la domanda di ripetizione, affermava che alcuna somma era stata percepita, e tanto meno illegittimamente, dalla società e si opponeva alle domande di accertamento e di risarcimento dei danni in quanto prive di ogni sostegno probatorio. Concludeva in conformità alle sue difese.

La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione cui si è chiamati assume particolare rilievo, oltre al corredo documentale di causa, l'indagine tecnica demandata al consulente d'ufficio, trasfusa nelle relazioni che qui si richiamano.

Anzitutto, deve essere chiarito come nell'incompletezza della documentazione che la banca avrebbe dovuto versare (come disposto con ordinanza del 5.3.2015) sia stato possibile esaminare unicamente il periodo compreso tra il 31.03.1997 e il 30.06.2013. Secondo i quesiti inizialmente posti il consulente tecnico ha individuato le somme addebitate alla correntista per capitale, interessi, spese e commissioni, includendo in un'unica voce le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi, che le hanno sostituite, oltre alle commissioni di istruttoria veloce. È stato poi chiesto all'ausiliare di espungere dal dovuto quanto preteso per capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale soluzione deve essere qui condivisa, posto che per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 tale giudizio deriva certamente dall'assoluta mancanza di conformità della capitalizzazione all'unica disciplina possibile, quella codicistica di cui all'art. 1283 c.c., mentre per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR citata la sua illegittimità deriva dalla mancanza di un'espressa pattuizione scritta, cui non possono sopperire né la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento né (come parrebbe avvenuto nel caso di specie) la sua comunicazione alla clientela (Cass. 9140 del 2020 e 26769 del 2019). Il ricalcolo del saldo è avvenuto anche al netto delle commissioni di massimo scoperto (o affini), la cui pretesa non può dirsi giustificata e non perché tale costo non abbia una sua meritevole funzione (che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale - funzione assolta dagli interessi corrispettivi - ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma che viene dunque vincolata a suo favore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo), ma unicamente perché non è stato concordato tra le parti. Escludendo le voci non dovute, si è pervenuti a ricalcolare il saldo a credito della correntista alla data del 31.7.2013 in Euro 4.104,14. Come poi correttamente evidenziato nell'elaborato, non è stato possibile procedere ad alcuna verifica di usurarietà originaria, posto che il contratto di conto corrente è stato aperto

prima dell'entrata in vigore della Legge 108 del 1996, mentre con il contratto di affidamento, risalente al 2007, sono state solo messe a disposizione e non anche erogate somme. Quanto all'usura sopravvenuta, la sua non rilevanza va affermata alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 24675 del 2017). Ma, anche a voler aderire all'orientamento per cui i principi espressi nella citata pronuncia non avrebbero una valenza assoluta e generale e non potrebbero applicarsi ad ogni rapporto (e così anche al contratto di conto corrente), si dovrebbe concludere per l'esclusione di qualsivoglia sfioramento dei tassi soglia, come affermato nella perizia.

È stato, tuttavia, necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, stante la doglianza di parte attrice relativa alla mancanza di pattuizioni scritte circa il tasso ultralegale applicato dalla banca (in base al quale è stato eseguito il ricalcolo del saldo nella prima indagine contabile) e la conseguente esigenza di applicare il tasso legale e, dalla data di entrata in vigore del T.U.B., quello determinato secondo i criteri indicati dal suo art. 117. Si è, poi, dovuto tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite (15895 del 2019), dai cui principi è sorta la necessità – data l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta – di individuare le rimesse solutorie e di collocarle nel tempo in maniera da individuare se e per quanta parte il diritto alla restituzione delle somme ingiustamente pretese dalla banca si sia estinto per prescrizione. Chiaramente tale verifica, come precisato all'udienza del 21.5.2020, richiede come base di calcolo l'impiego del saldo rettificato, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario riferirsi a questo per evitare che le poste attive e passive siano falsate dall'applicazione di clausole nulle o comunque da illegittimi addebiti, per accertare, dunque, se i versamenti eseguiti abbiano funzione ripristinatoria o solutoria e per distinguere così le rimesse che solo apparentemente lo sono (così Corte d'appello Milano 176 del 2020, Tribunale Asti 730 del 2017 e Tribunale Verona ordinanza del 28.12.2010).

Quanto all'applicazione dei tassi sostitutivi, si ritiene di dover prediligere la seconda ipotesi di calcolo che applica i criteri di conteggio secondo le formulazioni dell'art.

117 TUB vigenti nell'arco temporale di riferimento, vale a dire il criterio dei tassi BOT periodici per l'arco di tempo antecedente alla modifica apportata dal D.lgs. 141 del 2010 e quello del raffronto tra i tassi BOT alla data del contratto con i tassi BOT periodici. Detta soluzione tra quelle proposte, infatti, è la più adesa al principio di irretroattività della legge e trova riscontro nel dato normativo positivo rappresentato dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. richiamato che ha chiarito che le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto sono entrate in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Si perviene pertanto al saldo attivo in favore del correntista di Euro 37.142,72.

Detto importo non soffre di alcuna limitazione conseguente all'estinzione per prescrizione del diritto di ripetizione. Impiegando il criterio del saldo rettificato, infatti, è stato accertato che non è mai stata superata la soglia dell'importo dell'affidamento con la conseguenza che non è stato individuato (ovviamente nei limiti della documentazione esaminabile) alcun versamento solutorio, dal quale far decorrere il termine di prescrizione decennale.

Nulla sull'antergazione e postergazione delle valute, posto che parte attrice ha dichiarato di non voler insistere nelle relative domande.

Conclusivamente, intesa la domanda sub f) delle conclusioni rassegnate in citazione come di pagamento delle somme a credito, frutto del corretto conteggio, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di 37.142,72 oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto (31.7.2003) al saldo.

In difetto di prova dei presupposti configurati dalla norma, si rigetta l'istanza dei fideiussori di essere liberati ex art. 1956 c.c.

Analoga sorte è quella della domanda sub g) delle conclusioni di cui alla citazione, non essendovi prova che la convenuta abbia omesso gli adempimenti cui sarebbe stata tenuta.

Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei garanti quanto alla pretesa restitutoria, non avendo essi alcun titolo per esercitare in nome proprio un diritto che può essere riconosciuto unicamente alla correntista. In tale senso il vizio attiene,

prima ancora che alla legittimazione sostanziale, a quella processuale, stante il chiarissimo tenore dell'art. 81 c.p.c.

La domanda di condanna al risarcimento è priva di qualsivoglia specifica allegazione (oltre che ovviamente di prova) del pregiudizio asseritamente subito in nesso di derivazione causale dalla condotta attribuita alla convenuta con la conseguenza che la stessa non potrà che essere rigettata (non essendo noto a quale danno patrimoniale e non ci si riferisca, non è neppure possibile valutare se i garanti siano legittimati a far valere la relativa pretesa). In particolare, quanto ai garanti, se questi avessero inteso chiedere per se' la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti dalla società, dovrebbe constatarsi lo stesso vizio di legittimazione processuale di cui si è detto sopra. Dette criticità rendono superfluo esaminare ogni altra questione, come quella della prescrizione del diritto al risarcimento.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra la società e la convenuta; vengono compensate in base all'esito della lite quelle relative alla difesa dei garanti (idealmente scorporate dal complessivo costo della difesa di parte attrice); gli oneri delle consulenze tecniche, già liquidati, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto e affini al conto corrente 050956370108 intestato a [REDACTED];
- accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente di cui al capo che precede alla data del 31.7.2013 è di Euro 37.142,72;
- dichiara il difetto di legittimazione processuale di [REDACTED] quanto alla domanda sub lettera f) delle conclusioni di cui alla citazione;
- condanna [REDACTED] s.p.a.) al pagamento in favore di Motorbike s.a.s. della somma di Euro 37.142,72 oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto (31.7.2003) al saldo;

- rigetta le domande sub lettere g), h), i) ed l) delle conclusioni di cui alla citazione;
- condanna [redacted].p.a. alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre rimborso forferario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- compensa interamente le spese di lite quanto al rapporto processuale tra [redacted] [redacted] e [redacted] s.p.a.;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, definitivamente a carico di [redacted]

Sassari, 10.11.2020

Il Giudice

Dott.ssa Ada Gambardella